

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Presidente  |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena        | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Dott. Dario Purcaro                    | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)                                  |
| - Avv. Emilio Girino                     | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 27 luglio 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

La ricorrente, tramite il suo avvocato, ha inviato in data 20 aprile 2009 una lettera all'intermediario convenuto per chiedere le ragioni per le quali era stato possibile effettuare la ricarica di una sua carta prepagata, nonostante che la pagina web dell'intermediario avesse reso nota la disattivazione del servizio di ricarica telematica. Chiedeva inoltre lo storno di alcune commissioni applicate ad operazioni con l'estero.

Con lettera del 28 aprile 2009 l'intermediario rispondeva comunicando di riconoscere dovuto un rimborso forfettario per le commissioni erroneamente applicate ad operazioni con l'estero; per la ricarica della carta prepagata tramite internet banking dichiarava di essere in attesa di una risposta da parte degli addetti a tale genere di operazioni.

Con nota del 3 giugno 2009 l'avvocato della ricorrente prendeva atto dell'intenzione dell'intermediario di voler accreditare le commissioni erroneamente applicate alla cliente e dichiarava di restare in attesa della motivazione dell'avvenuta ricarica della carta prepagata della propria assistita per l'importo di euro 4.634,05.

In assenza di riscontro, con ricorso a questo Arbitro l'istante ha chiesto il rimborso di euro 173,82 erroneamente addebitati per commissioni su contabili con l'estero, e le ragioni per cui era stata effettuata la ricarica su Cartaperta di € 4.634,05 nonostante la limitazione operativa effettuata dall'intermediario al solo *inquiry*.

L'intermediario ha prodotto le proprie controdeduzioni in data 6 maggio 2010, dichiarando di avere effettuato l'accredito sul conto corrente della cliente della somma di € 173,82



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

relativa all'addebito non dovuto per commissioni. Per quanto riguarda la ricarica della carta prepagata, pur essendone stato limitato l'utilizzo alla sola *inquiry*, la cliente era a conoscenza della possibilità di continuare ad utilizzare il servizio via internet, tanto che l'aveva effettivamente utilizzato per pagare i contributi previdenziali.

## DIRITTO

In ordine al primo motivo del ricorso l'intermediario ha riconosciuto fondata la richiesta della ricorrente ed ha effettuato il riaccredito della somma di € 173,82 ingiustamente addebitata per commissioni su contabili con l'estero. Pertanto su questo argomento deve ritenersi cessata la materia del contendere.

Per quanto riguarda il secondo motivo del ricorso - con il quale la ricorrente lamenta che sia stata consentita dall'intermediario alla cliente di operare via internet inviando disposizioni, nonostante avesse limitato l'utilizzo della carta prepagata al solo *inquiry* - va rilevato che con il suo comportamento la ricorrente ha fatto acquiescenza alla deroga consentita dall'intermediario, utilizzando la carta avvalendosi del servizio internet per il pagamento di contributi previdenziali, come da documentazione allegata alle controdeduzioni.

Pertanto la doglianza contenuta nel secondo motivo del ricorso non può essere accolta.

## P.Q.M.

**Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dalle parti circa le intervenute restituzioni, non accoglie la parte residua del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONELLA MARIA SCIARRONE ALIBR